



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE RELATIVO AL PROGRAMMA DEL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A MONTEROTONDO, CON ALLEGATO, FATTO A HEIDELBERG IL 15 APRILE 2021 E A ROMA IL 4 MAGGIO 2021

Art. viii

Articolo VIII

Direttore Generale

Parte XV: (a) Il Direttore Generale del Laboratorio gode, nel territorio della Repubblica Italiana, della immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunità non si estende all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia. (b) Il Direttore Generale che non sia cittadino italiano o residente permanente in Italia da data anteriore alla sua nomina gode, oltre che della immunità prevista alla lettera (a), delle seguenti immunità e privilegi: (i) immunità dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare; (ii) le stesse agevolazioni doganali riguardo al proprio bagaglio personale che sono accordate agli agenti diplomatici sul territorio della Repubblica Italiana; (iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso; (iv) esenzione per lui e per i familiari a carico delle misure restrittive relative all'immigrazione; (v) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente. (c) Il Direttore Generale del Laboratorio, che sia cittadino italiano da una data anteriore a quella della sua nomina, gode, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunità prevista alla lettera (a), dei seguenti privilegi ed immunità: (i) immunità dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore a tre anni; (ii) le stesse agevolazioni doganali riguardo al proprio bagaglio personale che sono accordate agli agenti diplomatici sul territorio della Repubblica italiana; (iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso; (iv) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione in Italia limitatamente, però, alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario accordato ai membri delle missioni diplomatiche. (d) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alle norme sulla

circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilit  civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

Versione in vigore dal 4 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021
Estremi	Legge 14 aprile 2022, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialit : fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-40-2022/art-viii>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it